

**OGGETTO: Tasse Automobilistiche – Istruzioni sul servizio di riscossione a mezzo tabaccai in Sicilia.**

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE**

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.R. 26 luglio 1965, n° 1074, recante le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria;

CONSIDERATO che le tasse automobilistiche nella Regione siciliana si configurano quali tributi erariali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del citato D.P.R. 1074/1965, sulla base della quale norma di rango costituzionale l'Amministrazione regionale esercita direttamente ed autonomamente – nei limiti dei principi cui si informa il sistema tributario dello Stato – il suo riconosciuto potere organizzatorio di riscossione, laddove allo Stato rimangono attribuite le competenze ai fini dell'accertamento tributario;

CONSIDERATO che l'art. 4 del Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n° 39 prevede che alla riscossione della tassa erariale automobilistica si provvede o direttamente tramite gli uffici finanziari periferici statali, o attraverso concessione all'Automobile Club d'Italia;

CONSIDERATO che con il 31 dicembre 1998 è venuta a cessare la convenzione stipulata in data 22 gennaio 1987 tra l'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze e l'Automobile Club d'Italia ai fini dell'affidamento a quest'ultimo del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia;

CONSIDERATO che lo Stato, con legge 27 dicembre 1997, n° 449, all'art. 17 – in relazione alla cessazione con il 31 dicembre 1998 della convenzione ministeriale stipulata con l'A.C.I. parallelamente a quella regionale innanzi citata, con espressa esclusione della relativa operatività nell'ambito della Regione siciliana – ha innovato i principi relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche, prevedendo la riscossione delle predette tasse a mezzo dei tabaccai, inseriti, questi, nella riscossione a mezzo concessionario, al quale i predetti, oltre che collegarsi telematicamente, devono riversare le somme riscosse;

CONSIDERATO che il Ministero delle Finanze ha dato esecuzione alla innovativa disciplina di cui innanzi attraverso il decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre 1998, n° 418,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. W.', is located at the bottom left of the page.

pubblicato nella G.U.R.I. n° 285 del 5 dicembre 1998, ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n° 11, pubblicato nella G.U.R.I. n° 22 del 28 gennaio 1999, dai quali emergono profili di disciplina che implicano comportamenti ad essi coordinati da parte della Regione siciliana nella autonoma disciplina della organizzazione della riscossione delle tasse in parola in Sicilia, nei punti in cui:

- a) la citata normativa secondaria statale prevede l'accertamento delle tasse automobilistiche, con i relativi controlli comparativi fra i dati relativi ai soggetti debitori del tributo (archivio unitario) ed i dati della riscossione al fine di evidenziare i contribuenti inadempienti, siccome attribuiti non più ad un concessionario (fino al 31.12.1998 tale attività di controllo veniva svolta dal Concessionario A.C.I.) ma allo stesso Ministero delle Finanze. Con ciò riducendosi notevolmente nei contenuti le funzioni della riscossione astrattamente attribuibili ad un qualsivoglia concessionario, tant'è che di fatto nessun concessionario risulta nominato dal Ministero delle Finanze (per le restanti Regioni a statuto speciale ai fini della riscossione delle tasse in parola, attività, questa, per le predette Regioni riservata a se stesso dal Ministero), il quale così sostanzialmente accede al sistema della riscossione diretta, sia pure con l'ausilio dei tabaccai (oltre che delle Poste Italiane S.p.A.)
- b) la citata normativa secondaria statale prevede nei confronti dei tabaccai (e non delle Poste Italiane S.p.A. pure chiamate dal Ministero delle Finanze alla riscossione dei tributi di che trattasi), condizioni di gestione che si presentano con le connotazioni della relativa attinenza alla materia della riscossione (quali: **1.** il collegamento telematico permanente del tabaccaio con il Ministero delle Finanze, al quale è riservata l'emanazione dell'ordine di avvio della singola operazione di riscossione; **2.** la prevista coincidenza della decorrenza del termine assegnato al tabaccaio per il riversamento delle conseguite riscossioni alla Tesoreria della Regione, con la data di pervenimento agli stessi, - da parte della medesima struttura ministeriale che cura gli anzidetti controlli ai fini dell'accertamento di sua competenza - di apposito "estratto conto" relativo all'ammontare delle somme riscosse dal tabaccaio nella settimana precedente; **3.** la prevista periodicità settimanale dei versamenti dei tabaccai, legata alla correlata statuizione ministeriale di analoga periodicità delle anzidette comunicazioni delle conseguite riscossioni con conseguente imprescindibilità da parte della Regione siciliana nell'esercizio del suo autonomo potere organizzatorio della riscossione, della suddetta tempistica);

CONSIDERATO che sulla base dell'art. 8 del D.P.R. 26 luglio 1965, n° 1074, alla riscossione delle entrate erariali di spettanza della Regione, questa può provvedere direttamente o mediante concessione;

RITENUTA, per tutto quanto precede, la opportunità, al pari del Ministero delle Finanze, di non procedere, allo stato, per gli stessi motivi che hanno ispirato ad uguale scelta il predetto Dicastero, a nomina di un concessionario per il territorio regionale, e ritenuta nel contempo la necessità di disciplinare l'affidamento della esazione delle tasse automobilistiche ai tabaccai adottando una disciplina del rapporto coerente con le implicazioni come sopra detto, necessitate dalla disciplina di cui alla preindicata normativa secondaria statale;

CONSIDERATO che dall'articolo 2 del citato D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n°11, consegue la necessità che i tabaccai siano collegati al Ministero delle Finanze con idoneo sistema informatico le cui modalità e caratteristiche di sicurezza vengono direttamente fissate dallo stesso Ministero;



CONSIDERATO che il predetto Ministero delle Finanze con nota n° 1999/9117 del 21 gennaio 1999 ha comunicato che i requisiti di cui al citato articolo 2 sono posseduti dai tabaccai già dotati di apparecchiature idonee ad assicurare il collegamento con il sistema di gestione utilizzato per il gioco del lotto, per cui solo i predetti possono essere autorizzati alla riscossione in sede regionale per via delle evidenziate necessitate connessioni della esazione con i controlli contestualmente eseguiti per via telematica dal Ministero delle Finanze;

CONSIDERATO che le autorizzazioni rilasciate dall'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze, in quanto danti luogo all'insorgere di uno speciale rapporto tra la predetta amministrazione ed il tabaccaio autorizzato, richiedono una specifica garanzia cauzionale rilasciata a favore dell'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze;

RITENUTO che la previsione che la garanzia cauzionale sia prestata in forma collettiva giustifica una congrua riduzione della misura della cauzione, in analogia a quanto al riguardo praticato per suo conto dal Ministero delle Finanze;

RITENUTO necessario fissare le clausole della polizza fidejussoria assicurativa in forma solidale e collettiva a favore dell'Erario della Regione siciliana quale cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi tutti sussistenti a carico dei predetti tabaccai, all'uopo predisponendo apposito schema che si allega al presente, il cui contenuto è conforme all'analogo schema ministeriale;

VISTI gli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n° 1293;

VISTO l'art. Unico della legge 18 febbraio 1963 n. 303, relativa alla disciplina del pagamento dei generi di monopolio;

VISTO il decreto del Ministero delle Finanze, di concerto col Ministero del Tesoro, del 12 giugno 1963, concernente "Modalità per la prestazione della cauzione dovuta dai rivenditori di generi di monopolio per ottenere una dilazione al pagamento dei generi prelevati";

VISTO l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15;

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.1;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.675;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1 Instaurazione del rapporto e garanzie**

1 - Il tabaccaio che intende riscuotere le tasse automobilistiche per la Regione siciliana presenta, anche per il tramite delle associazioni di categoria, apposita istanza all'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze – Direzione delle Finanze e del Credito.

Le predette istanze, se presentate per il tramite delle associazioni di categoria, dovranno essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata, alla quale dovrà altresì essere allegato apposito elenco sottoscritto dall'interessata associazione di categoria che evidenzii esclusivamente i dati anagrafici, nome e cognome e data di nascita, dei tabaccai istanti.



- 2 - Le associazioni di categoria presentatrici delle istanze rappresentano i tabaccai rispettivamente associati, in nome e per conto dei quali, con la detta attività di presentazione esprimono implicita adesione alle istruzioni assessoriali contenute nel presente provvedimento .
- 3 - Nell'istanza sono indicati:
- a) il numero di licenza di rivendita rilasciata dal Ministero delle Finanze, Monopoli di Stato;
  - b) l'indirizzo in cui è sita la rivendita (comune, via e numero civico);
  - c) il codice fiscale del titolare;
  - d) il nome e il cognome del titolare;
  - e) il comune e la data di nascita del titolare;
  - f) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);
  - g) dichiarazione di effettiva dotazione di apparecchiature idonee ad assicurare il collegamento telematico con il sistema di gestione utilizzato per il gioco del lotto, con ciò, giusta attestazione resa dal Ministero delle Finanze con nota n° 1999/9117, del 21 gennaio 1999, già assolvendo all'obbligo di dotarsi di mezzi idonei ad assicurare il collegamento e le caratteristiche di sicurezza prescritti dall'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n° 11.
- 4 - La Regione siciliana provvede sull'istanza con formale provvedimento, nel termine di sessanta giorni dalla sua presentazione.  
Il decreto autorizzativo viene comunicato agli interessati anche per il tramite delle proponenti associazioni di categoria, le quali per essi espressamente lo accettano.
- 5 - Il tabaccaio, a garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi connessi allo svolgimento del servizio presta, per l'anno 1999, una fideiussione bancaria o assicurativa, pari a lire centomilioni, a favore della Regione Sicilia – Assessorato Bilancio e Finanze – Direzione Finanze e Credito. A partire dall'anno 2.000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate nell'anno precedente, arrotondate per difetto al milione di lire.
- 6 - La fideiussione può essere prestata, in forma solidale e collettiva, da più rivenditori di generi di monopolio attraverso Enti e Cooperative tra rivenditori legalmente costituiti. In tal caso la cauzione è costituita per intero mediante fidejussione bancaria o assicurativa ovvero anche in parte, ma, comunque, per un importo non inferiore al quarto in numerario o titoli di Stato versati e da depositare alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore della Regione siciliana – Assessorato Bilancio e Finanze – Direzione Finanze e Credito.  
Per l'esercizio 1999, la misura della fidejussione solidale e collettiva è fissata in lire 1.000.000.000 (unmiliardo).  
A decorrere dall'anno 2000 la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'Ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall'art. unico della Legge 18 febbraio 1963, n. 303.
- 7 - Le condizioni di garanzia tra gli enti garanti ed il beneficiario come sopra individuato, sono regolate secondo quanto previsto negli schemi di polizza riportati in allegato.



## Articolo 2

### Modalità di trasmissione e di utilizzo dei dati relativi alla riscossione

- 1 - Il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche previste dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale del 25 novembre 1998 n. 418 e l'invio dei dati dei versamenti vengono effettuati mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico indicato dalle associazioni di categoria, che deve:
  - a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui sopra;
  - b) garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi;
  - c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.
- 2 - Le idonee modalità di collegamento e le caratteristiche di sicurezza del collegamento stesso sono definite dal Ministero delle Finanze, il quale, giusta comunicazione di cui alla nota n°1999/9117 del 21 gennaio 1999, le ha ravvisate esistenti nel sistema di gestione utilizzato per il gioco del lotto.
- 3 - I tabaccai ed il gestore del sistema informatico definiscono convenzionalmente i reciproci rapporti economici.
- 4 - I tabaccai ed i gestori del sistema informatico possono utilizzare i dati informativi in loro possesso per i soli fini stabiliti dall'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n° 449, e dal presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n° 675.

## Articolo 3

### Adempimenti del tabaccaio e modalità di versamento del contribuente

- 1 - Il tabaccaio assicura il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche.
- 2 - Il tabaccaio riscuote le tasse automobilistiche per la Regione siciliana che gli affida il relativo servizio di riscossione.
- 3 - Il soggetto che effettua il versamento comunica al tabaccaio i dati identificativi del veicolo (tipo veicolo e targa), la Regione o Provincia autonoma di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento della tassa, la data di scadenza e l'eventuale diritto a riduzione della tassa.
- 4 - Il tabaccaio trasmette i dati al sistema informatico di cui all'articolo 2 comma 1; il sistema, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento.
- 5 - E' fatto obbligo al tabaccaio di rilasciare al soggetto che effettua il versamento la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta di pagamento dovrà riportare l'indicazione relativa all'identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche, al numero della ricevuta stessa, alla data e all'ora del pagamento, al tipo del veicolo, alla targa, alla Regione o Provincia autonoma di residenza del proprietario, al periodo di validità del pagamento, alla data di scadenza, all'eventuale riduzione della tassa e all'importo versato, nonché ai dati identificativi del





tabaccaio ed ai dati utilizzati per il calcolo della tassa. La ricevuta deve inoltre riportare l'importo del compenso corrisposto al tabaccaio da chi effettua il versamento.

- 6 - E' fatto divieto al tabaccaio di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. E' altresì fatto divieto di alterare i dati contenuti nella suddetta ricevuta o di rilasciare la stessa su moduli non conformi.
- 7 - I moduli di pagamento e la relativa ricevuta sono quelli approvati dal Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze con decreto 7 gennaio 1999.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità di riversamento e penali per tardivo riversamento**

- 1 - Ai fini del riversamento delle somme riscosse, il tabaccaio autorizza la Regione siciliana a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (RID), direttamente dal proprio conto corrente, l'ammontare dei pagamenti riscossi. A tal fine il tabaccaio indica la banca presso la quale detiene il conto. I pagamenti riscossi dai tabaccai autorizzati sono riversati alla cassa regionale – Banco di Sicilia, Via Rosolino Pilo 28 – Palermo, sul conto corrente postale n° 690 0001 40, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535, intestato alla Regione siciliana.  
Rimane esclusa qualsiasi forma alternativa di riversamento che non sia la procedura bancaria di addebito automatico (RID).
- 2 - Settimanalmente i tabaccai ricevono dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare totale delle somme da questi riscosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile alla Regione siciliana dal tabaccaio secondo le modalità descritte al comma 1 entro due giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto.
- 3 - A fine giornata, il tabaccaio riceve un riepilogo dettagliato dei pagamenti da esso riscossi nella giornata.
- 4 - Sulle somme non riversate dai tabaccai alla prescritta scadenza ma riversate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa si applica una penale pari al cinque per cento da versarsi contestualmente alle somme stesse; trascorso il predetto termine, si procede all'escussione della garanzia, sia per i mancati riversamenti, sia per la penale, ed alla contestuale sospensione prevista dall'articolo 6 comma 2.

#### **Articolo 5**

##### **Compenso per la prestazione del servizio**

- 1 - Il tabaccaio autorizzato esige dal contribuente per ogni operazione di riscossione, indipendentemente dall'importo della stessa, la somma di lire 3.000 o l'equivalente in EURO, comprensivo dei costi relativi.



## **Articolo 6**

### **Sanzioni a carico dei tabaccai**

- 1 - A seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria, e previa contestazione delle rilevate inadempienze, può essere disposta la sospensione del servizio di riscossione o la revoca della autorizzazione assessoriale.
- 2 - Nel caso che la concessione delle tabaccherie sia sospesa o revocata per ritardato ed omesso versamento dei proventi relativi, per effetto di disposizioni riguardanti l'attività della tabaccheria, si intende sospeso o revocato anche il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

## **Articolo 7**

### **Variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del servizio**

- 1 - Le eventuali variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del servizio, restando opportune anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività sono definite secondo le istruzioni all'uopo diramate dall'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze – Direzione Finanze e Credito, il quale ove le dette variazioni abbiano riflessi sul collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all'art. 2 del presente provvedimento, provvederà d'intesa con il Ministero delle Finanze.

## **Articolo 8**

### **Eventi eccezionali**

- 1 - Qualora il tabaccaio non abbia potuto svolgere le attività connesse con lo svolgimento del servizio, a causa di eventi dichiarati eccezionali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il tabaccaio abbia ripreso la normale attività.
- 2 - Qualora il sistema informatico di cui all'articolo 2, comma 1, non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al comma 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente decreto, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento è certificata con dichiarazione del gestore del sistema informatico rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

## **Articolo 9**

### **Trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita**

- 1 - Il servizio si intende trasferito al nuovo titolare della rivendita nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n.1293.

## **Articolo 10**

### **Poteri di controllo nella Regione Siciliana**

- 1 - La Direzione regionale delle Entrate per la Sicilia – quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui la Regione siciliana istituzionalmente si avvale, ai sensi dell'art. 8 del



D.P.R. 26 luglio 1965 n° 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, per l'esercizio della funzione della riscossione delle tasse automobilistiche, trasferita con il citato D.P.R. 1074/1965 - provvederà ad ogni adempimento connesso al corretto e compiuto esercizio di tale funzione, come la contabilizzazione delle entrate ed il recupero coattivo a mezzo formazione dei ruoli di cui all'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43, il rimborso delle tasse automobilistiche a carico del bilancio della Regione siciliana, su ordine di accreditamento della stessa. Provvederà, altresì, nel quadro della suddetta attività, alla esecuzione del presente decreto assessoriale e delle autorizzazioni che saranno accordate ai tabaccai ai sensi del medesimo decreto. Conseguentemente provvederà all'esercizio della vigilanza sugli autorizzati tabaccai anche attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie a tale fine avvalendosi, ove occorre, degli organi di polizia tributaria.

In tale attività curerà di segnalare all'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze – Direzione delle Finanze e del Credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali in questo richiamate, al fine di potere conseguentemente adottare i provvedimenti sanzionatori del caso, compresa la revoca della autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari preventivi pareri istruttori.


Nel contempo rimane inteso che la Direzione regionale delle Entrate per la Sicilia provvederà, questa volta in nome del Ministero delle Finanze, tenuto, ex citato D.P.R. 1074/1965, all'esercizio della funzione dell'accertamento delle tasse automobilistiche in Sicilia, alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie a carico dei contribuenti risultanti inadempienti su segnalazione del predetto Ministero, nonché ad ogni altra attività finalizzata all'imposizione delle tasse di che trattasi, che il Ministero delle Finanze abbia a richiedere.

### **Articolo 11** **Collegamento telematico**

La Regione siciliana è collegata con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente provvedimento, attraverso il centro elettronico di cui si avvale la Direzione regionale delle Finanze e del Credito ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 5 settembre 1990, n° 35.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Palermo, li




L'ASSESSORE  
Francesco Piro

PER NOTIFICA ED ACCETTAZIONE  
IN NOME E PER CONTO DEI TABACCAI AUTORIZZATI  
FIT ASSOTABACCAI